

Appendice 1

Al riguardo degli aspetti di interesse medico legale in tema di revisione, A. Ossicini ha pubblicato nel 2011 un contributo di sintesi [*Istituto della Revisione Inail: 75 anni di storia e di interpretazioni*, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1, 2011] dal quale si emarginano i seguenti passaggi: “...In definitiva i diversi punti controversi sono stati risolti nella seguente maniera:... Costituzione rendita: la data di decorrenza della rendita e non la data di comunicazione formale del provvedimento di costituzione della rendita stessa al reddituario. Manifestazione di malattia professionale (ai fini prescrizionali): Concetto legato al soddisfacimento di tre punti precisi: a) Piena coscienza della malattia; b) Consapevolezza della sua origine professionale; c) Superamento della soglia indennizzabile *Termini di revisionabilità di danni policroni unificati [infortuni e M.P]: la revisione è effettuabile nel rispetto dei termini propri di ciascuna componente della inabilità complessiva e il danno deve sempre essere visto nella sua globalità*”.

Sul tema, Cerbone, M., *Gli aspetti giuridici della malattia professionale*, in *Atti Inail Corso quadrimestrale di formazione sulle malattie professionali per operatori sanitari e consulenti delle parti*, Milano, Inail, 2012, ha precisato al riguardo: “La giurisprudenza, anzitutto, chiarisce un aspetto generale: e cioè che l'exordium praescriptionis coincide con il momento in cui il lavoratore danneggiato abbia avuto conoscenza dell'origine professionale della malattia stessa e che analoga efficacia assume la conoscibilità dell'origine professionale della malattia, facendo ricorso alle normali conoscenze scientifiche e mediche e senza che rilevino le valutazioni soggettive del danneggiato stesso. La conoscibilità della malattia, in effetti, non richiede l'acquisita certezza in ordine alla sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici ma implica che il lavoratore sia ben consapevole sia della malattia, come alterazione patologica di entità tale da consentire l'esercizio del diritto alla rendita [...] Essa poi affronta la questione più specifica dell'aggravamento del quadro medico-clinico del lavoratore, in rapporto alla descritta prescrizione. Ebbene, al riguardo, in applicazione del principio generale descritto, il dies a quo del termine prescrizionale deve essere individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza [ricavata anche da presunzioni semplici] della conoscibilità dell'esistenza di uno stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia legale dell'indennizzabilità. Nell'azione di risarcimento del danno biologico conseguente ad una malattia professionale, il momento da cui decorre il termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ. coincide con la manifestazione della malattia professionale anche nel caso di aggravamento dei postumi, salvo che il fatto morboso già manifestatosi abbia determinato un evento morboso diverso ed autonomo”.

La posizione dell'Istituto è riassumibile come segue:

“ per la trattazione dei casi concreti:

1. resta fermo che il *dies a quo* della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo le disposizioni vigenti;
2. la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal suddetto *dies a quo*, avendo effetto interruttivo della prescrizione, impedisce l'estinzione del diritto;
3. il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento

in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l'espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni);

4. l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto è esteso anche ad eventuali altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto, come, ad esempio, la presentazione dell'opposizione o di eventuali solleciti rivolti all'Istituto per la definizione della richiesta di liquidazione delle prestazioni. In tali casi, se l'atto interruttivo interviene entro il termine di sospensione di cui all'art.111 D.P.R. n. 1124/1965, la prescrizione triennale del diritto ricomincia a decorrere dalla scadenza del termine suddetto; se, invece, l'atto interruttivo è successivo, la predetta prescrizione triennale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell'atto suddetto, senza applicazione di alcun ulteriore periodo di sospensione;
5. eventuali atti istruttori dell'Istituto o eventuali provvedimenti negativi emanati dopo la scadenza dei termini previsti per la definizione del procedimento e, dunque, a seguito della formazione del silenzio-rigetto, non producono alcun effetto interruttivo, mentre eventuali provvedimenti di riconoscimento del diritto, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto, producono l'interruzione del termine prescrizionale che, anche in questo caso, non è suscettibile di sospensione."